

da sezione a sezione per commettere abusi nelle elezioni, e specialmente in quelle provinciali, perchè la distribuzione per sezioni si rende necessaria quando si tratta di disciplinare il diritto elettorale provinciale. Si va da una sezione ad un'altra, e si diventa elettore provinciale mentre non si ha residenza nella sezione.

Ecco il concetto che ha determinata la disposizione dell'articolo 35.

Poi faccio osservare all'onorevole Bertollo che la domanda dell'elettore, per avere il mutamento da sezione a sezione, è una condizione indispensabile, ed il sindaco non fa che eseguire ciò che l'elettore domanda.

Osservo inoltre all'egregio collega, che qui non si tratta di circoscrizione nel senso di competenza, ma di modo di esplicazione dei diritti elettorali, di determinazione del funzionamento delle varie sezioni.

La lista è sempre unica, ma è distribuita secondo le sezioni, sia per le necessità delle elezioni provinciali, sia per regolare il metodo di distribuzione degli elettori.

Quanto a quelli che non hanno residenza nella sezione si provvede tenendo conto dell'alfabeto; vuol dire che, trattandosi di 100 elettori, e di tre sezioni, essi saranno distribuiti in numero di una trentina circa per sezione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofrati.

**Colombo-Quattrofrati.** Io credo che l'articolo, com'è formulato dalla Commissione, darà luogo nella pratica ad inconvenienti abbastanza gravi.

Ritengo che bisogna pensare a togliere di mezzo gli abusi segnalati dall'onorevole Brunialti, e che abbiamo avuto spesse volte a deplorare.

Perciò osservo, in quanto alle prime parole del 1° capoverso, che sarebbe conveniente che fosse richiamato l'articolo 63 della legge comunale e provinciale, e l'articolo 48 della legge elettorale politica.

Io desidererei che non si potessero confondere le sezioni di cui parla l'articolo 1°, in base al quale la circoscrizione è determinata dalla Commissione elettorale, con le sezioni di cui parla l'articolo 63 della legge comunale.

**Grippo, relatore.** Ne potremo parlare nell'occasione della terza lettura, per il richiamo che ha fatto l'onorevole Brunialti.

**Colombo-Quattrofrati.** Ancora un'altra osservazione.

Nel 3° capoverso è detto:

« La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. »

Evidentemente questo si riferisce al progetto precedente; e siccome nel progetto precedente i termini sono mutati, bisognerà mutarli anche qui. Ma di ciò pure, come ha precedentemente avvertito il relatore, potremo parlare nella 3<sup>a</sup> lettura.

**Grippo, relatore.** Mi pare che dopo gli schiarimenti dati si possa procedere oltre nella discussione, perchè l'onorevole preopinante conviene che le osservazioni da lui fatte troveranno luogo nella 3<sup>a</sup> lettura.

**Presidente.** Allora non essendovi proposte, e non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1°.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100.

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

« La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

**Bertollo.** Una lacuna, secondo me, esiste nel 2° capoverso. Esso dice:

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si possono costituire sezioni con un numero, ecc. »

Ma chi costituisce queste sezioni?

*Voci.* La Commissione. Lo dice dopo.

**Bertollo.** Sta bene; ma desidererei che ciò fosse indicato in forma più chiara perchè l'articolo così com'è formulato, è troppo vago.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina.

**Castorina.** Io desidero fare una semplice osservazione. Nella proposta della Commissione è detto che quando vi sono condizioni speciali è facoltativo costituire sezioni con un numero unico di 100 elettori, ma mai inferiore a 50 elettori. Poi alla Commissione